



**Tariffe e costi della mano d'opera edile**

dal 1° Ottobre 2014

**Retribuzione e contributi obbligatori impiegati**

dal 1° Luglio 2014



**ANNO 2014 N. 2 /BIS**

NB: La presente tabella annulla e sostituisce la tabella 2014 N.2

COSTI EFFETTIVI: DAL 01/10/2014  
COSTI NOTI: DAL 01/07/2014

RETRIBUZIONE E COSTI ORARI DELLA MANO D'OPERA EDILE PROVINCIA DI MESSINA DAL 1° OTTOBRE 2014

RETRIBUZIONI - CONTRIBUTI ED ALTRI ONERI	Operaio di quarto livello	Operaio Specializzato	Operaio Qualificato	Operaio Comune	Op.Disc. Custodi, guardiani ecc.	Op.Disc. Custodi, guardiani ecc. con alloggio
<b>RETRIBUZIONE</b>						
1 Paga Base dal 01/07/2014	6,60	6,13	5,51	4,71	4,24	3,77
2 Indennità territoriale di settore dall'1.01.2011 (1)	1,52	1,41	1,27	1,11	0,97	0,87
3 Indennità di contingenza dall'1.2.77 al 30.4.92	3,01	3,00	2,99	2,96	2,47	2,47
4 E.D.R. dal 01.01.93	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,04
<b>TOTALE A</b>	<b>11,19</b>	<b>10,60</b>	<b>9,83</b>	<b>8,84</b>	<b>7,73</b>	<b>7,15</b>
5 Indennità di trasporto dal 01.01.13 (2)	0,32	0,32	0,32	0,32	0,24	0,21
6 Indennità sost. mensa dal 01.01.13 (3)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,32	0,27
<b>TOTALE B</b>	<b>11,91</b>	<b>11,32</b>	<b>10,55</b>	<b>9,56</b>	<b>8,29</b>	<b>7,63</b>
7 Magg. 18,50% su A (Grat.Nat. 10%, Ferie 8,50%, )	2,07	1,96	1,82	1,64	1,43	1,32
8 Magg. 4,95% su A (Riposi annui) (4)	0,55	0,52	0,49	0,44	0,38	0,35
<b>Tot. da corrispondere</b>	<b>14,53</b>	<b>13,80</b>	<b>12,86</b>	<b>11,64</b>	<b>10,10</b>	<b>9,30</b>
9 Costo festività (ore 96 su 2076 annue) su Totale A (5)	0,52	0,49	0,45	0,41	0,36	0,33
10 Costo festività 4/11 (ore 8 su 2076 annue) su Totale A (5)	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
11 Costo Magg. 23,45% (18,50%+4,95%) su 9 (5)	0,12	0,11	0,11	0,10	0,08	0,08
<b>Totale C: retribuzioni</b>	<b>15,21</b>	<b>14,44</b>	<b>13,46</b>	<b>12,18</b>	<b>10,57</b>	<b>9,74</b>
<b>CONTRIBUTI</b>						
12 I.N.P.S. 34,48% x ((C-6)+15% su contr. C.E.) (6)	5,15	4,88	4,54	4,09	3,56	3,29
13 I.N.A.I.L. 13,13% x ((C-6)+15% su contr. C.E.) (6)	1,96	1,86	1,73	1,56	1,36	1,25
<b>Totale D: contributi</b>	<b>7,11</b>	<b>6,74</b>	<b>6,27</b>	<b>5,65</b>	<b>4,92</b>	<b>4,54</b>
<b>ALTRI ONERI</b>						
14 T. F. R. (Tot. C.: 13,5) + Onere finanziario su T.F.R. (0,07% su C-6) (7)	1,14	1,08	1,01	0,91	0,79	0,73
15 Vers. alla C.E. 7,432% x (A+9)	0,87	0,82	0,76	0,69	0,60	0,56
16 Contr. Ass. e Oneri impon. 9% su C	1,37	1,30	1,21	1,10	0,95	0,88
17 Spese fornitura dpi, vestiario e formazione	0,28	0,28	0,28	0,28	0,23	0,19
18 E.V.R. -Elemento variabile della retribuzione dal 01/01/2013 (importi massimi)	0,21	0,19	0,17	0,15	0,13	0,12
<b>Totale E: altri oneri</b>	<b>3,87</b>	<b>3,67</b>	<b>3,43</b>	<b>3,13</b>	<b>2,70</b>	<b>2,48</b>
<b>TOTALE</b>	<b>26,19</b>	<b>24,85</b>	<b>23,16</b>	<b>20,96</b>	<b>18,19</b>	<b>16,76</b>
19 I.R.A.P. (4,82% su TOTALE meno costo I.N.A.I.L. E INPS - CUNEO FISCALE)	0,81	0,77	0,71	0,63	0,53	0,48
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>27,00</b>	<b>25,62</b>	<b>23,87</b>	<b>21,59</b>	<b>18,72</b>	<b>17,24</b>

N.B.: Per avere il prezzo di applicazione è necessario tener conto delle agevolazioni contributive, della decontribuzione di cui all'art. 2 Legge 24/05/1997 n. 135, delle spese generali e dell'utile dell'impresa

(1) Dal 01/03/2007 l'indennità territoriale di settore assorbe l'E.E.T. determinato alla data del 28/02/2007 e dal 01/01/2011 quello alla data del 31/12/2010.

(2) L'indennità di trasporto deve essere corrisposta nel suo importo giornaliero per ogni giornata di presenza.

Essa è aumentata a euro 0,39 orarie per attività lavorativa prestata fino a 15 km. oltre il comune di residenza, e a euro 0,44 orarie per attività lavorativa prestata oltre i 15 km.

(3) L'indennità sostitutiva mensa deve essere corrisposta agli operai per tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate. Inoltre con Dlgs n. 56 del 23/03/1998 detta indennità con decorrenza 01/01/1998 è stata esclusa dall'imponibile contributivo e fiscale fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29.

(4) Dal 01/10/2000, a seguito dell'accordo di rinnovo contrattuale del 29/01/2000 detta maggiorazione non viene più accantonata alla Cassa Edile, bensì corrisposta direttamente in busta paga.

(5) Si precisa che questa voce rappresenta il costo orario dell'importo delle 12 festività che devono essere pagate al lavoratore nella retribuzione del mese di effettivo godimento di ciascuna di esse e della ex festività soppressa 4/11

(6) A decorrere dal 1/4/1990 le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle Casse Edili sono assoggettate a contribuzione di previdenza e assistenza nella misura pari al 15% del loro ammontare.

Dal 1/1/1998 sono escluse dalla contribuzione le quote di adesione contrattuale e gli eventuali contributi associativi riscossi tramite la Cassa Edile.

Dal 01/04/2008, il tasso medio di incidenza INAIL è stato ricalcolato al 13,13%

(7) Onere finanziario connesso all'anticipazione del contributo 0,50% versato al FAP dall'1/7/1982 (articolo 2 L. 29/5/1982 n. 297)

(8) L'elemento variabile della retribuzione (E.V.R.) decorre dal 01/01/2013 ed è escluso da tutti gli istituti retributivi previsti contrattualmente compreso il TFR. Per la sua corresponsione vedi le condizioni stabilite dall'art. 10 del vigente contratto integrativo provinciale del 12/12/2012.

**TRATTAMENTO MALATTIE, INFORTUNI, MALATTIE PROFESSIONALI ED ACCANTONAMENTO CASSA EDILE**

A norma degli art.26 e 27 del C.C.N.L. 20-05-2004, in caso di assenza per malattia o infortunio e malattia professionale, nei limiti della conservazione del posto, l'impresa è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio e all'apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta applicando al prodotto della quota oraria (Totale A meno E.D.R.) per l'1/6 dell'orario settimanale in caso di malattia e 1/7 dell'orario settimanale in caso di infortunio e malattia professionale, i coefficienti esposti nella sottostante tabella. Tale trattamento è corrisposto dall'impresa all'operaio per sei giorni la settimana escluse le festività, in caso di malattia e per sette giorni la settimana in caso di infortunio e malattia professionale. L'importo corrisposto al lavoratore, per effetto del Protocollo sul trattamento di malattia ed infortunio allegato al citato C.C.N.L., sarà rimborsato alle imprese da parte della Cassa Edile per l'intero trattamento corrisposto in caso in cui nel trimestre precedente all'evento risultano denunciate, per l'operaio interessato, almeno 450 ore; in caso contrario la deduzione sarà proporzionalmente ridotta. Il rimborso dovrà avvenire, da parte della cassa edile, nel termine perentorio di 30 gg. dall'avvenuta presentazione da parte dell'impresa alla Cassa Edile della denuncia degli ammalati e della relativa documentazione con le modalità previste dall'Accordo Integrativo Provinciale 22-10-98

CASI DI MALATTIA, INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE	ACCANTONAMENTO% CASSA EDILE		COEFFICIENTI INDENNITÀ ECONOMICA		
	LORDO	NETTO	C/DITTA	C/C. EDILE	TOTALE
<b>CARENZA MALATTIA</b>					
Per malattia fino a 6 gg.	18,50	14,20	0,0495	-	0,0495
Per malattia oltre 6 gg. fino a 12 gg.	18,50	14,20	0,0495	0,500	0,5495
Per malattia oltre 12 gg.	18,50	14,20	0,0495	1,000	1,0495
<b>INDENNITÀ MALATTIA (solo se pagata dall'INPS)</b>					
Dal 4° al 20° giorno	18,50	14,20	0,0495	0,330	0,3795
Dal 21° al 180° giorno	18,50	14,20	0,0495	0,107	0,1565
<b>INDENNITÀ MALATTIA (Anche se non pagata dall'INPS)</b>					
Dal 181° al 365° giorno	18,50	14,20	0,0495	0,500	0,5495
<b>INDENNITÀ INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE</b>					
L'intera paga il giorno dell'infortunio	18,50	14,20	0,0495	-	0,0495
Il 60% della paga per i 3 gg. successivi	18,50	14,20	0,0297	0	0,0297
			0,0198	0,234	0,2538
Dal 4° al 90° giorno	7,40	5,70	0,0198	0,234	0,2538
Dal 91° giorno in poi	4,60	3,60	0,0124	0,045	0,0574

**RETRIBUZIONE IMPIEGATI DAL 1° LUGLIO 2014**

LIVELLI E CATEGORIE	Stipendio base	Ind. Cont. dal 02/77 al 04/92	Premio produzione	Indennità trasp.	Indennità mensa (1)	E.R.R. 1.1.93 (2)	TOTALE	Misura massima E.V.R. (4)	Totale comprensivo E.V.R.
7° LIVELLO	1.630,71	533,82	373,75	55,36	69,20	10,33	<b>2.673,17</b>	<b>51,07</b>	<b>2.724,24</b>
6° LIVELLO	1.467,63	529,63	340,66	55,36	69,20	10,33	<b>2.472,81</b>	<b>45,97</b>	<b>2.518,78</b>
5° LIVELLO	1.223,02	523,35	284,15	55,36	69,20	10,33	<b>2.165,41</b>	<b>38,30</b>	<b>2.203,71</b>
4° LIVELLO	1.141,51	521,25	259,12	55,36	69,20	10,33	<b>2.056,77</b>	<b>35,75</b>	<b>2.092,52</b>
3° LIVELLO	1.059,96	519,16	238,82	55,36	69,20	10,33	<b>1.952,83</b>	<b>33,20</b>	<b>1.986,03</b>
2° LIVELLO	953,97	516,43	215,34	55,36	69,20	10,33	<b>1.820,63</b>	<b>29,88</b>	<b>1.850,51</b>
1° LIVELLO	815,36	512,87	184,88	55,36	69,20	10,33	<b>1.648,00</b>	<b>25,54</b>	<b>1.673,54</b>

(1) Con Digs n. 56 del 23/3/98 le indennità sostitutive di mensa, sono escluse dalla base imponibile contributiva e fiscale, solo per gli addetti ai cantieri edili fino all'importo giornaliero di Euro 5,29 con decorrenza 01/01/98

(2) Da corrispondere per 13 mensilità.

(3) Dal 01/03/2007 il premio di produzione assorbe l'E.E.T. determinato alla data del 28/02/2007 e dal 01/01/2011 quello alla data del 31/12/2010.

(4) Dal 01/06/2007 l'E.E.T. è stabilito nella misura del 6,90% dello stipendio base alla data del 31/03/2006.

(5) L'elemento variabile della retribuzione (E.V.R.) decorre dal 01/01/2013 ed è escluso da tutti gli istituti retributivi previsti contrattualmente compreso il TFR. Per la sua corresponsione vedi le condizioni stabilite dall'art. 10 del vigente contratto integrativo provinciale del 12/12/2012.

**CONTRIBUTI OBBLIGATORI**

**INPS dal 01/01/2007**

	F.A.P. (1)	DS	CUAF (4)	CIG ord. (2) (3)	F.G. TFR	MAL.	MAT.	TOTALE
<b>IMPIEGATI:</b>								
DATORE LAVORO	23,81%	2,41%	0,68%	1,90%	0,20%		0,46%	<b>29,46%</b>
LAVORATORI	9,19%							<b>9,19%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>33,00%</b>	<b>2,41%</b>	<b>0,68%</b>	<b>1,90%</b>	<b>0,20%</b>		<b>0,46%</b>	<b>38,65%</b>
<b>OPERAI:</b>								
DATORE LAVORO	23,81%	2,41%	0,68%	5,20%	0,20%	2,22%	0,46%	<b>34,98%</b>
LAVORATORI	9,19%							<b>9,19%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>33,00%</b>	<b>2,41%</b>	<b>0,68%</b>	<b>5,20%</b>	<b>0,20%</b>	<b>2,22%</b>	<b>0,46%</b>	<b>44,17%</b>

**NOTE:**

- L'aliquota FAP è comprensiva dello 0,50% disposto per la copertura degli oneri derivanti al FAP dall'applicazione dell'art. 3 della L. 29/05/82 n. 297; dall'1/1/83 i datori di lavoro devono detrarre per ciascun lavoratore lo 0,50% di contribuzione aggiuntiva in sede di computo del trattamento di fine rapporto.
- L'art. 2 comma 1 del D.L. 20/01/98 n. 4 ha disposto, per gli impiegati, la riduzione di questo contributo con decorrenza 01/01/98 dal 5,20% all'1,90% per le aziende fino a 50 dipendenti e al 2,20% per quelle oltre i 50.
- A norma dell'art. 11° comma della L. 23/07/91 n. 223, le imprese che hanno occupato mediamente oltre i 15 dipendenti nel semestre precedente il mese di elaborazione, devono versare il contributo aggiuntivo CIGS dello 0,90% di cui 0,30% a carico dipendente.
- I commi 361 e 362 della L. 266/2005 (finanziaria 2006) hanno disposto, con decorrenza 01/01/2006, una ulteriore riduzione di questo contributo dell'1% rispetto a quello dello 0,80% previsto dall'art. 120 L. 338/2000 (finanziaria 2001).

**CASSA EDILE dal 01/10/2014**

	Contributo Cassa Edile	Quote adesione Contr. Prov.li (1)	Quote adesione Contr. Naz.li (1)	Anzianità Prof. Edile (APE)	Contributo Ente Scuola	Contributo CTP	Contributo RLST	Fondo Lavori usuranti e pesanti	TOTALE
<b>OPERAI:</b>									
Datore di lavoro	2,25%	0,50%	0,222%	3,00%	0,80%	0,50%	0,06%	0,10%	<b>7,432%</b>
Lavoratori	0,45%	0,50%	0,222%						<b>1,172%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2,70%</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,444%</b>	<b>3,00%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,50%</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,10%</b>	<b>8,604%</b>

**NOTE:**

- (1) Le percentuali a carico datore di lavoro e lavoratori sono maggiorate del 23,45% per grat. natalizia, ferie e riposi annui. Detta maggiorazione decorre dal 01/01/94.

**IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

scaglioni annui		aliquota	Imposta annua (calcolo rapido)
oltre	fino a		
	15.000,00	23%	23% dell'imponibile
15.000,00	28.000,00	27%	27% dell'imponibile meno 600,00
28.000,00	55.000,00	38%	38% dell'imponibile meno 3.680,00
55.000,00	75.000,00	41%	41% dell'imponibile meno 5.330,00
75.000,00		43%	43% dell'imponibile meno 6.830,00

N.B.: In sede di conguaglio deve essere conteggiata a parte sull'imponibile lordo l'addizionale regionale nella misura dello 0,90% più maggiorazioni disposte dalle singole Regioni a norma dell'art. 50 Digs n. 446/1997 e l'addizionale comunale secondo le aliquote deliberate dai singoli Comuni.